



TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione civile

N. 676 /2023 R.V.G.

Il giudice

esaminato l'atto di citazione e rilevato che lo stesso risulta notificato alla controparte dopo il 28.2.2023, ossia dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 149/2022, applicabile anche ai giudizi di impugnazione introdotti dopo la predetta data; considerato che, ai sensi del novellato articolo 163 c.p.c. co. 3 n. 7 c.p.c., la citazione deve contenere l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di 70 giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 c.p.c.;

considerato che, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la citazione è nulla se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal n. 7 dell'art. 163 c.p.c.;

considerato che, nel caso di specie, risulta assegnato al convenuto un termine per costituirsi pari soli a venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione;

ritenuto opportuno disporre sin d'ora - al fine di contenere i tempi del processo, secondo gli intenti della citata riforma - la rinnovazione della citazione, onerando parte attrice di emendare le predette ragioni di nullità dell'atto di citazione;

P.Q.M.

assegna alla parte attrice termine perentorio fino al 31 maggio 2023 per rinnovare la citazione, conformandosi alle prescrizioni dei novellati articoli 163 e 163 bis c.p.c.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Caltanissetta 09/05/2023.